

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Politica Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. C.

Bari, 16.5.79 ✓

IL PRESIDENTE

Prot. 531 / 134

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIESE B A R I
1 6 MAG. 1979
Prot. n. <i>215</i> Cat. Cl. Fasc.

Ill.mo Sig. PRESIDENTE

Consiglio Regionale


S E D E

Oggetto: d. d. l; "Determinazione delle indennità dovute ai Presidenti ed ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli enti locali della Regione - Modifica alla L.R. n. 12/72"

Allegata alla presente si trasmette copia del disegno di legge di cui all'oggetto, approvato da questa Commissione nella seduta del 23.3.79 e sul quale la I Commissione ha espresso parere favorevole nella seduta del 14.5.79.

Cordiali saluti

(Giuseppe Colonna)



DISEGNO DI LEGGE

**DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DOVUTE AI PRESIDENTI
ED AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE - MODIFICA ALLA LEGGE
REGIONALE N. 12 DEL 5/9/1972**

RELATORE - Consigliere Giuseppe COLONNA

IL PRESIDENTE

RELAZIONE

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

Con legge n°12 del 5/9/72 fu regolamentata la funzione degli Organi di controllo sugli atti degli Enti Locali della Regione.

Tale legge, all'art. 3, stabilisce il rimborso delle spese di viaggio per i componenti non residenti nel Comune ove ha sede l'organo di controllo.

Inoltre, l'art. 5 della suddetta legge estende il rimborso delle spese di viaggio anche per missioni effettuate fuori sede per partecipare a convegni ed incontri di studio.

La normativa della legge su richiamata prevede per i viaggi effettuati con mezzo proprio una indennità chilometrica di £ 45 e una indennità di £ 15.000 per ogni 24 ore di trasferta, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori.

Le citate indennità, fissate nel 1972, nonostante l'aumentato costo della vita che secondo gli indici ISTAT è stato del 112,5% dal 1972 al 1977, non hanno subito ad oggi alcun aumento.

Circa l'indennità chilometrica è opportuno ricordare che secondo le statistiche dell'ACI, in base al costo della benzina e dell'usura del mezzo, va calcolata da un minimo di £ 52,65 per le autovetture di piccola cilindrata (p. es. FIAT 500) ad un massimo di £ 140,99 per le grosse cilindrature (p. es. FIAT 132).

Il presente disegno di legge quindi ha lo scopo di aggiornare le indennità al reale costo della vita.

L'art. 1 prevede a decorrere dall'1/1/78 l'adeguamento dell'indennità chilometrica che sarà raggugliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina super, nonchè il rimborso di eventuali pedaggi autostradali.

L'art. 2 prevede sempre a decorrere dall'1/1/78 l'adeguamento dell'indennità di trasferta in £ 24.000, nonchè la facoltà di chiedere dietro presentazione di regolare fattura il rimborso della spesa dell'albergo di 1^ categoria ed in tal caso l'indennità viene ridotta di un terzo.

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione Affari Generali Personale e strutture Ufficio
Polizia Locale Urbani e Rurale - Rapporti con la C. E. C.*

IL PRESIDENTE


L'art. 3 prevede l'abrogazione degli artt. 3 e 5 della legge regionale n°12 del 5/9/72.

L'art. 4 innova le modalità di pagamento, demandandole al Servizio Cassa Economale istituito presso l'Ufficio Provveditorato-Economato della Regione attraverso gli Economi Cassieri competenti per circoscrizione territoriale nei limiti e con modalità stabilite dalla L.R. N° 2/77.

L'art. 5 prevede il finanziamento del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, che per l'anno 1978 è stato quantificato in £25.000.000 e per l'anno 1979 in £ 30.000.000.

Ci auguriamo quindi che il presente disegno di legge, approvato alla unanimità dalla competente Commissione Consiliare, trovi analogo consenso da parte di questa Assemblea.

(Giuseppe Colonna)



ART. 1

A decorrere dal 1/1/1978 ai Presidenti ed ai componenti del Comitato regionale e delle Sezioni provinciali di controllo, non residenti nel Comune ove ha sede l'organo di controllo, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del collegio.

Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfettaria, in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super, vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso di eventuali pedaggi autostradali.

ART. 2

A decorrere dal 1/1/1978 ai Presidenti ed ai componenti degli organi di controllo che, previa autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, si rechino fuori sede, per la partecipazione a convegni ed incontri di studio, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio; per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuto il rimborso nella misura fissata dall'art. 1.

Per trasferte della durata non inferiore alle 24 ore è dovuta, inoltre, una indennità di £. 24.000.

L'indennità di cui al comma precedente è proporzionalmente ridotta nel caso in cui la trasferta abbia una durata inferiore alle 24 ore.

E' data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di I categoria; in tal caso la misura dell'indennità è ridotta di 1/3.

ART. 3

Sono abrogati gli articoli 3 e 5 della L.R. n. 12 del 5/9/72.

ART. 4

Al pagamento delle spese ed alle indennità previste dalla presente legge provvederà il Servizio Cassa Economale istituito presso l'Ufficio Provveditorato - Economato della Regione, attraverso gli Economi Cassieri competenti per circoscrizione territoriale nei limiti e con le modalità stabiliti dalla L.R. 25 gennaio 1977, n.2.

ART. 5

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a £. 25 milioni per il 1978 e 30 milioni per il 1979, trova copertura sul Cap. 36 "Spese per i componenti i Comitati di controllo - LL.RR. n. 12/72 e n. 5/73 - S.O. " del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 27/4/1979.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.